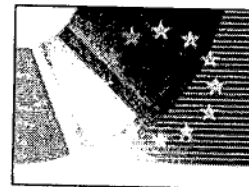




COMUNE DI FUSCALDO

87024 Provincia di Cosenza

Via D. Sansoni n. 21 - Tel. 0982-89796 - Fax 0982-89592



STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n.57 in data 29/11/2007

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Il comune
- Art. 2 - Principi fondamentali e finalità
- Art. 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 4 - Organi
- Art. 5 - Potestà regolamentare
- Art. 6 - Consiglio comunale
- Art. 7 - Competenze del consiglio comunale
- Art. 8 - Consiglieri comunali
- Art. 9 - Commissioni permanenti
- Art. 10 - Commissioni di controllo e di indagine
- Art. 11 - Commissioni speciali
- Art. 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari
- Art. 13 - Il Presidente del Consiglio
- Art. 14 - Convocazione del consiglio comunale
- Art. 15 - Adunanze consiliari
- Art. 16 - Linee programmatiche
- Art. 17 - Poteri di iniziativa
- Art. 18 - Sindaco
- Art. 19 - Vice sindaco
- Art. 20 - Giunta comunale
- Art. 21 - Attribuzioni della giunta comunale
- Art. 22 - Funzionamento della giunta
- Art. 23 - Mozione di sfiducia
- Art. 24 - Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 25 - Commissione per le pari opportunità

TITOLO III - SERVIZI COMUNALI

- Art. 26 - Forma di gestione
- Art. 27 - Gestione in economia
- Art. 28 - Aziende speciali
- Art. 29 - Istituzioni
- Art. 30 - Società
- Art. 31 - Convenzioni
- Art. 32 - Consorzi

- Art. 33 - Accordi di programma
- Art. 34 - Modalità costitutive
- Art. 35 - Altre forme di collaborazione

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 36 - Principi generali
- Art. 37 - Il direttore generale
- Art. 38 - Responsabili dei servizi
- Art. 39 - Funzioni dei responsabili dei servizi
- Art. 40 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 41 - Collaborazioni esterne
- Art. 42 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno
- Art. 43 - Conferenza dei capi-servizio
- Art. 44 - Il segretario comunale
- Art. 45 - Vice segretario

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 46 - Titolari dei diritti
- Art. 47 - Libere forme associative
- Art. 48 - Partecipazione popolare
- Art. 49 - Consultazione della popolazione
- Art. 50 - Referendum
- Art. 51 - Diritto di informazione

TITOLO VI - DECENTRAMENTO

- Art. 52 - Articolazione del territorio

TITOLO VII - FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO SULLA GESTIONE

- Art. 53 - Attività finanziaria ed impositiva del comune
- Art. 54 - Ordinamento contabile del comune
- Art. 55 - Programmazione di bilancio
- Art. 56 - Rendiconto
- Art. 57 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione
- Art. 58 - Controllo di gestione
- Art. 59 - Patrimonio
- Art. 60 - Organo di revisione
- Art. 61 - Attività dell'organo di revisione
- Art. 62 - Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento

TITOLO VIII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- Art. 63 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 64 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi
- Art. 65 - Ordine di trattazione delle richieste di atti
- Art. 66 - Istruttoria pubblica
- Art. 67 - Tutela della riservatezza
- Art. 68 - Difensore civico

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 69 - Revisione dello statuto
- Art. 70 - Adozione dei regolamenti
- Art. 71 - Disciplina transitoria e finale

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

1 - Il Comune

1. Il Comune di Fuscaldo è ente locale autonomo con proprio statuto , poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione .
2. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto , cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi .
3. Lo Statuto è approvato con le maggioranze e le procedure stabilite dall'art. 6 del tuel .
4. Il Comune di Fuscaldo rappresenta e tutela la propria Comunità
5. Il Comune di Fuscaldo ha propensione turistica .
6. Il Comune tutela e promuove i valori culturali, sociali ed ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità .
7. Il Territorio comunale è costituito dal Capoluogo , dalle frazioni : Marina di Fuscaldo , Cariglio , Scarcelli, e dagli agglomerati urbani :Pesco, Ponte Serra , Lago, S. Antonio, Ferrari, Cotugni, S.Pietro.
8. La sede comunale è ubicata nel Capoluogo .
9. Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

10. Il gonfalone e lo stemma del comune sono quelli storici, con la seguente blasonatura:

DESCRIZIONE DEL GONFALONE: Si presenta in tessuto raso di colore rosso e di forma rettangolare, avente i lati orlati in oro . E' fissato ad un'asta orizzontale attraverso le bretelle equidistanziate .Al centro campeggia uno scudo , riquadrato in oro , in cui giganteggia un'aquila , poggiante su un capitello di stile dorico .Essa ha le ali appena dispiegate con il capo rivolto verso destra in alto e lo sguardo proiettato verso una stella a cinque punte . Sopra lo scudo si evidenzia una maestosa corona raffigurante un antico castello caratterizzato da tre torri ed il portale di ingresso . In basso al drappo, infine , si legge la scritta in oro di carattere romano classico " Universitas Fuscalidi ".

LO STEMMA è quello ritratto all'interno del gonfalone . Ogni riproduzione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente comunale .

Art. 2 - Principi fondamentali e finalità

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della persona e della famiglia.
4. Il comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.

5. Promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.
6. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità.
7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
 - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
 - offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel comune;
 - perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo e frazioni, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
 - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
 - rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
 - promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale;
 - promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
 - favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
 - sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;
 - promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
 - consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
 - partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

Art. 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

Titolo II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 4 - Organi

1. Sono organi di governo essenziali del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

Art. 5 - Potestà regolamentare

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'organizzazione del comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Art. 6 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del tuel.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surroga, non appena adottata la relativa deliberazione.
3. L'elezione del Consiglio, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dal Testo unico in materia di EE.LL.
4. La decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute consiliari senza giustificato motivo viene disciplinata dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.
5. Il consiglio comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
6. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
7. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
8. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
9. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
10. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo.
11. Il consiglio comunale è competente a recepire ritualmente le modifiche statutarie nel proprio regolamento interno con deliberazione da assumersi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
12. La disciplina delle attività del Consiglio è demandata al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 7 - Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.
3. La prima seduta dopo le elezioni è convocata dal Sindaco entro il termini di giorni dieci dalla proclamazione e deve tenersi entro il termini di dieci giorni dalla convocazione .
4. Nella prima seduta del Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto il Consiglio deve esaminare i seguenti punti : convalida dei consiglieri eletti, giuramento del Sindaco ,comunicazione del Sindaco in merito alla composizione della Giunta , elezione dei componenti della Commissione elettorale comunale .

Art. 8 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità . Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dal Testo unico in materia di Enti locali , nonché dal presente Statuto e dal Regolamento consiliare.
2. I consiglieri esercitano il proprio mandato secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio .
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio .
4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, previa richiesta , copia degli atti utili ai fini dell'espletamento del mandato . In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti con obbligo di garantire il segreto nei casi fissati dalla legge . Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco . L'Ente non deve essere gravato da richieste generiche ed onnicomprensive che costituiscano un appesantimento ingiustificato per i servizi comunali .
5. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli .
6. La disciplina delle attività dei consiglieri è demandata al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale .
7. Vengono assicurate le garanzie di legge in materia di tutela dei gruppi di minoranza.
8. Il consigliere anziano è colui cha ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti , costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza.

Art. 9 - Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
2. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati da apposito regolamento.

3. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.

Art. 10 - Commissioni di controllo e di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.
3. Vengono garantite a favore dei gruppi di minoranza il rispetto delle forme di tutela di cui all'art. 44 com.1 del tuel.

Art. 11 - Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.
3. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Art. 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari

I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

Art. 13 – Il Presidente del Consiglio

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 com. 1 del tuel, la figura del Presidente nei comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti è facoltativa. L'Ente può prevedere la figura del Presidente del Consiglio comunale, in tal caso, la figura del Presidente viene disciplinata dal Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
2. Nell'ipotesi di nomina, l'incarico di Presidente può essere revocato dal Consiglio in ogni momento mediante mozione di sfiducia presentata da almeno un quinto dei consiglieri e votata a maggioranza. Si rinvia espressamente al Regolamento per il funzionamento del Consiglio per quanto concerne dettagliata disciplina circa le competenze, le modalità di nomina ed i casi di revoca del Presidente del Consiglio.
3. In caso di Presidente nominato ed in carica nel corso di mandato elettorale, rientra nella piena facoltà del Consiglio, sulla base di motivazioni di carattere generale, disporre ritualmente a maggioranza dei votanti la soppressione della figura; con la esecutività della deliberazione consiliare

che abbia disposto la soppressione della figura del Presidente del Consiglio diviene automatica l'abrogazione della figura con tutti i poteri presidenziali ricondotti in capo al Sindaco.

Art. 14 - Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie mediante convocazione effettuata dal sindaco con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al bilancio di previsione, agli equilibri di bilancio ed al rendiconto di gestione. Sono straordinarie tutte le altre. Si possono prevedere sedute urgenti in caso di argomenti di sollecita trattazione che non consentano l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.
3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento dell'iscrizione.
5. Il Presidente, se previsto e nominato, o il Sindaco, in mancanza, è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.
6. Per quanto non previsto, la disciplina delle attività è prevista dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.

Art. 15 - Adunanze consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Presidente, in caso di nomina, o dal sindaco, in mancanza.
2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute e le modalità di svolgimento si richiama il regolamento consiliare.
5. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola e nei casi previsti dal regolamento, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

Art. 16 - Linee programmatiche

Il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche di mandato entro giorni novanta dalla proclamazione degli eletti. Il programma amministrativo può essere sottoposto a verifica periodica consiliare anche straordinaria ove richiesto dalla metà dei consiglieri.

Art. 17 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa sulle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri con le modalità di cui al regolamento consiliare.
2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti deliberazioni consiliari, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte alla votazione del consiglio devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 18 – Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'ente anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici come da Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.
7. In particolare il sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
 - può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;
 - indice i referendum previsti e convoca i relativi comizi elettorali;
 - adotta le ordinanze nelle materie indicate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.
 - promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.
 - per quanto non espressamente previsto si richiamano le attribuzioni di cui agli artt. 50/54 del tuel.

Art. 19 - Vice sindaco

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore anziano di età.

Art. 20 - Giunta comunale

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sei .
2. Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative .
3. Possono essere nominati assessori sia i consiglieri che persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori esterni non consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio senza diritto di voto .

Art. 21 - Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.
5. Le proposte di deliberazioni della giunta comunale , nelle materie di propria competenza , ove comportanti entrate o spese , devono contenere parere preventivo di regolarità tecnica a cura dell'ufficio competente e contabile del Settore finanziario ai sensi dell'ordinamento contabile.

Art. 22 - Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.
3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale.
5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
6. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

8. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 23 - Mozione di sfiducia

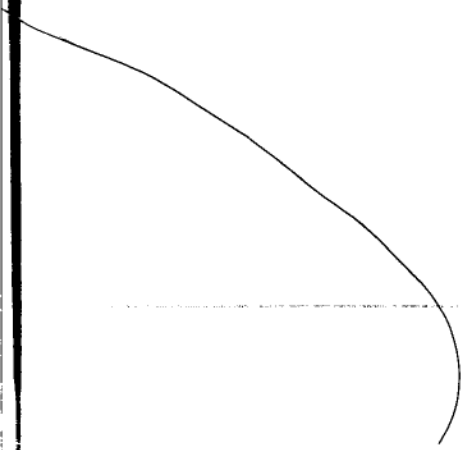
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Art. 25 - Commissione per le pari opportunità

1. Il Consiglio, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.



Titolo III

SERVIZI COMUNALI

rt. 26 - Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 27, comma 2.
4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
5. I servizi privi di rilevanza economica sono soggetti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società a capitale interamente pubblico sulla quale il comune esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante che la società realizza la parte più importante della propria attività con l'amministrazione.

Art. 27 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26.

Art. 28 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, e successive modifiche e integrazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

Art. 29 - Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Art. 30 - Società

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici privi di rilevanza economica e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre

opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 31 - Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

Art. 32 - Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni.

Art. 33 - Accordi di programma

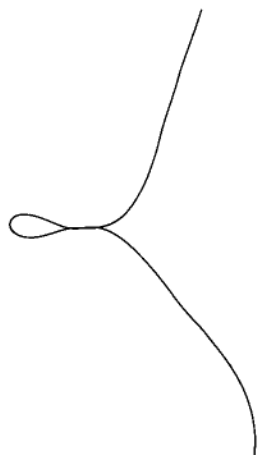
Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

ART. 34 - Modalità costitutive

Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 35 - Altre forme di collaborazione

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.



Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 36 - Principi generali

1. Il comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento qualitativo e quantitativo dell'azione amministrativa.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla norme di cui al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi .

Art. 37 - Il direttore generale

1. Il sindaco, sentita la giunta comunale, può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.
2. Per le funzioni e le responsabilità del direttore generale si fa espresso rinvio al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi .

Art. 38 - Responsabili dei settori

1. Ai responsabili di Settore spetta la direzione dei relativi uffici comunali, secondo le norme dettate dal regolamento di organizzazione uffici e servizi , e la responsabilità della gestione del settore di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco .
3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi in autonomia pur nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal segretario comunale o direttore generale e dalla giunta comunale.
4. Per quanto non indicato si richiama la disciplina del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi .

Art. 39 - Funzioni dei responsabili dei settori

1. I Responsabili esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
3. I responsabili degli uffici possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio settore , con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

Art. 40 - Incarichi di alta specializzazione

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i contratti .

Art. 41 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, i criteri per l'individuazione nonché la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 42 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.
2. Il comune può istituire e attuare con idonei regolamenti i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi anche in deroga ai principi del D.Lgs. n. 286/1999.

Art. 43 - Conferenza dei capi-servizio

1. La Giunta comunale può istituire la conferenza dei capi-settori .
2. Essa opera sotto la presidenza del direttore generale.
3. La conferenza se costituita si riunisce periodicamente per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione; formula proposte circa l'organizzazione dei servizi; riferisce alla giunta comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il sindaco e la giunta comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.

Art. 44 - Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente .
4. Il segretario cura la verbalizzazione nel corso delle riunioni del consiglio e della giunta e può svolgere , ove espressamente richieste , funzioni consultive , referenti e di assistenza .
5. Il ruolo e le funzioni sono disciplinati dall'art. 97 del tuel come recepiti dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi .

Art. 45 - Vice segretario

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario.
2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

Titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 46 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune:
 - ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 47 - Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
3. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

Art. 48 - Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 46 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno duecento aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità.
2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
3. I medesimi soggetti di cui all'art.46 possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
4. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Art. 49 - Consultazione della popolazione

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Art. 50 - Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste cinquecento firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
3. Per l'autentica delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n.120, art. 4.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
5. E' vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
7. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal segretario del comune, e da un giudice togato nominato dal tribunale.
8. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.

9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 51 - Diritto di informazione

1. Il comune garantisce l'informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite la stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. L'albo viene posto in luogo idoneo a consentire la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

Titolo VI

DECENTRAMENTO

Art. 52 - Articolazione del territorio

Il territorio del comune è articolato in frazioni .

Titolo VII
FINANZA, CONTABILITÀ
E
CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 53 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Art. 54 - Ordinamento contabile del comune

L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 55 - Programmazione di bilancio

Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo i termini e le modalità di legge e come recepiti dal regolamento di contabilità.

Art. 56 - Rendiconto

Il rendiconto del comune, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 57 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

Sulla base del bilancio annuale e pluriennale e del piano esecutivo di gestione i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

Art. 58 - Controlli

Il comune regola ed attua, ai sensi della normativa in vigore, i necessari controlli, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.

Art. 59 - Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 60 - Organo di revisione

1. Il consiglio comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.
2. In materia di composizione , competenze , incompatibilità e responsabilità si richiama la vigente normativa .

Art. 61 - Attività dell'organo di revisione

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.
3. I revisori possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'organo di revisione puo' intervenire o essere chiamato ad assistere alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
6. Ai membri del Collegio dei Revisori , il Sindaco , ove ne ravvisi la necessità, può affidare ulteriori funzioni di controllo nei termini di legge .

Art. 62 - Mancata approvazione del bilancio nei termini .

Qualora nei termini fissati per l'approvazione del bilancio non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta , il Sindaco deve procedere a darne comunicazione al Prefetto.

Titolo VIII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E DIRITTO D'ACCESSO
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 63 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento

Il regolamento:

- a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
- b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
- c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso.

Art. 64 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

Art. 65 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Art. 66 - Istruttoria pubblica

La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

Art. 67 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 68 - Difensore civico

Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, il Consiglio può istituire l'ufficio del difensore civico anche in convenzione con altri enti territoriali.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 69 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 70 - Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento del consiglio comunale recepisce le modifiche statutarie .
2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono aggiornati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

Art. 71 - Disciplina transitoria e finale

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.
2. Lo statuto viene pubblicato all'Albo Pretorio per giorni trenta consecutivi ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione .
3. La entrata in vigore del presente Statuto comporta la contestuale abrogazione del precedente .